



ACCORDO SUL LAVORO SUPPLEMENTARE E SUL LAVORO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL PART-TIME

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal C.C.N.L. 9.8.2000 art. 18 commi 13 e 14 e dal D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 art. 3, le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale concordano sull'opportunità di regolamentare il lavoro supplementare e il lavoro straordinario nell'ambito del part-time".

A tale proposito le Parti convengono quanto segue:

Art. 1. Il personale con rapporto di lavoro parziale di qualsiasi tipologia, previo suo consenso, può essere chiamato, con atto formalizzato per iscritto, dal Responsabile della struttura a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1 co 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise.

Il lavoro supplementare, che non può eccedere il normale orario di lavoro di 36 ore, viene retribuito nella medesima misura del lavoro straordinario ed entro il budget per il lavoro straordinario assegnato alla struttura stessa ovvero compensato con riposi della durata massima di 1 ora al giorno.

Art. 2 Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza all'orario normale di lavoro, per il solo personale in part-time verticale, ove eccezionalmente necessarie e specificamente autorizzate dall'Amministrazione.




A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti di lavoro a tempo pieno vigente e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 Il presente accordo sarà recepito nel "Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo" di prossima stesura.


Milano, 20 luglio 2006

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains approximately eight signatures, and the bottom row contains approximately seven signatures. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

Per la Delegazione di Parte Pubblica:

Prof. Giovanni Azzone (Presidente della Delegazione) 
Dott. Giuseppino Molinari (Direttore Amministrativo) 
Dott. Antonio Marcato (Dirigente dell' Area Programmazione, Organizzazione e Innovazione) 


Per la Delegazione di Parte Sindacale:

FLC-CGIL: ^{FRANCESCO PAGNOTTA} 

CISL-UNIVERSITA': _____

UIL/P.A.: 

FED.CONFSAL/Snals Università: 

R.S.U.: 







Georgio Savaris

Manio Belotti

Presidentini

Prof. Propietaro

Giuseppe Mendola



